

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI e FORESTALI	
Servizio produzioni agricole	s.produzioni.agrifor@regione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 308 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

## Decreto n.

SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE

L.R. 6/2010, art. 10, comma 5 e art. 11. Modalità per il  
rilascio dell'autorizzazione e la gestione del  
nomadismo.

### Il Direttore del Servizio

**Vista** la legge regionale 18.03.2010, n. 6 recante "Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura" ed in particolare il comma 5 dell'art. 10, che prevede che con decreto del direttore del Servizio regionale competente vengano stabiliti gli elementi essenziali della domanda di autorizzazione, nonché le modalità per il rilascio dell'autorizzazione e la gestione del nomadismo;

**Visto** l'art. 21 del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPR n. 0277/Pres. del 27.08.2004 e successive modificazioni e integrazioni;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

**Ritenuto** di dover provvedere in conformità;

### Decreta

#### Art. 1 ( Domanda di autorizzazione al nomadismo)

Gli apicoltori che intendono effettuare il nomadismo presentano domanda di autorizzazione ai consorzi apistici provinciali di cui all'art. 3 comma 3 della legge regionale 18.03.2010, n. 6 competenti per territorio di destinazione entro il 31 gennaio di ogni anno, indicando:

- a) nome e cognome o ragione sociale;
- b) residenza o sede aziendale;
- c) comune di destinazione, frazione, località e/o via, nominativo dei proprietari o conduttori del terreno sul quale verrà collocato l'apiario;
- d) numero di alveari posseduti e numero di alveari che intendono spostare;
- e) tipo di fioritura che intendono utilizzare;
- f) presumibile epoca di trasferimento e durata di permanenza in loco;
- g) di aver o meno già esercitato il nomadismo nel territorio di competenza dell'organismo cui viene presentata la domanda medesima;
- h) impegno di rimozione e trasferimento dell'apiario entro quindici giorni dal termine dell'ultima fioritura richiesta ed autorizzata.

#### Art. 2 (Rilascio dell'autorizzazione al nomadismo)

Entro il primo marzo di ogni anno il Consorzio apistico provinciale, acquisito il parere della competente Commissione apistica provinciale di cui all'art. 9 della legge regionale n. 6/2010, rilascia ai richiedenti l'autorizzazione al nomadismo – che può essere anche parziale – o comunica il motivato diniego all'esercizio del nomadismo nella zona richiesta. Il Consorzio apistico provinciale, nel rilasciare l'autorizzazione, tiene conto dell'ordine di priorità previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 6/2010. Entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego o dell'autorizzazione parziale, l'apicoltore può presentare una nuova domanda allo stesso Consorzio apistico provinciale per esercitare il nomadismo in un comune diverso da quello indicato nella precedente domanda o ad altro Consorzio.

**Art. 3 (Targa del nomadismo)**

Gli apicoltori in possesso dell'autorizzazione al nomadismo, una volta trasferiti gli alveari nella zona di destinazione, devono apporre presso l'apiario, in modo visibile, una targa o tabella recante, in modo indelebile, i propri dati identificativi e la propria residenza o sede aziendale, come previsto dall'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 6/2010.

**Art. 4 (Deroga all'obbligo dell'autorizzazione)**

In via eccezionale, per motivate esigenze di utilizzo di particolari pascoli, quali ad esempio girasole e colza, o qualora il trasferimento si renda necessario al fine di garantire la sopravvivenza delle api, il trasferimento degli alveari è consentito anche in assenza dell'autorizzazione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 6/2010. In tali casi, entro cinque giorni dal trasferimento, gli apicoltori inviano apposita comunicazione ai consorzi apistici provinciali secondo le modalità previste dall'articolo 1 del presente decreto, indicando inoltre i motivi del trasferimento stesso.

**Art. 5 (Variazione del periodo di permanenza nelle zone di pascolo)**

Al fine di permettere all'apicoltore nomadista il pieno utilizzo del pascolo nettario in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, è consentito un anticipo fino a venti giorni o una proroga fino a non oltre venti giorni rispetto ai termini contenuti nell'autorizzazione al nomadismo.

**Art. 6 (Vigilanza e controllo)**

Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza del presente decreto, in conformità al 1° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 6/2010, sono esercitate dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle Amministrazioni provinciali competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti. Ai trasgressori sono irrogate le sanzioni amministrative come previste dall'art. 18 e dal comma 2 dell'art. 19 della richiamata legge regionale n. 6/2010. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Udine,

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO  
- dott. Silverio Scaringella -